DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ISTRUTTORIE AMBIENTALI, LA GESTIONE DEI PROBLEMI CLIMATICI, L'ECONOMIA CIRCOLARE E LE BONIFICHE

Art. 1

Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali

Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2-bis: 1.1) al primo periodo, dopo le parole: «ivi comprese» sono inserite le seguenti: «le verifiche di assoggettabilita' a VIA e»; 1.2) al quattordicesimo periodo, le parole: «previste dagli articoli 20» sono sostituite dalle seguenti: «previste dagli articoli 19, 20»;

2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Con il medesimo decreto annuale di cui al comma 5 del presente articolo sono altresi' definiti i costi relativi al rimborso dei diritti di istruttoria ai sensi dell'articolo 25, comma 2-ter.»;

b) all'articolo 25, comma 2-ter:

1) al primo periodo, le parole da: «, mediante» a: «per l'anno 2023» sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2026, alla copertura dei costi derivanti dal primo periodo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1.»;

c) all'articolo 27, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 2-quinquies, primo periodo, del presente decreto». Al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attivita' istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale gia' rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, e' autorizzata una spesa di 500.000 euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche
Estremi	Decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-rafforzamento-delle-istruttorie/art-1-misure-urgenti-per-il-rafforzamento-delle-istruttorie-ambientali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it